

SICUREZZA DELLE CURE E DELL'OSPITE

La Casa di Franco (di seguito, anche la “Struttura”), in ossequio alle prescrizioni indicate dalla L. n. 24/2017, si è dotato della “Procedura in tema di sicurezza delle cure e di responsabilità sanitaria a norma della Legge 8 marzo 2017, n. 24”, la cui Parte Generale è di seguito riportata:

“Con la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (di seguito anche la “Legge” o la “Legge n. 24/2017”), frutto della convergenza di numerose istanze di riforma, è stata dettata la disciplina in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

L’obiettivo di tale Legge è quello di ridurre la c.d. “medicina difensiva” e di dare maggiore serenità agli esercenti l’attività sanitaria attraverso un modello di gestione dell’intera catena del rischio.

Oggi, con la Legge n. 24/2017 si prevede la necessità di adottare per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private delle procedure volte a prevenire quei rischi, prevedibili e prevenibili, che possono incidere sulla qualità dell’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Il legislatore ha inteso tutelare il diritto alla salute (art. 32 Cost.) non soltanto attraverso la corretta erogazione della prestazione sanitaria, ma anche attraverso una serie di attività che sono correlate alla prestazione stessa e che hanno due finalità:

a) la prevenzione della gestione del rischio connesso all’erogazione della prestazione.

b) l’uso appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Nell’interesse di La Casa di Franco, si ritiene necessario focalizzare l’attenzione su quelle misure indicate dalla Legge, pienamente operative già dal primo aprile 2017, e che riguardano appunto le attività di interesse della Struttura.

Le presenti procedure intendono fornire una guida per lo svolgimento delle attività della Struttura conformemente alle prescrizioni della Legge, individuando, a tal fine, tre macro aree:

a. gestione del rischio;

b. rapporti con il personale sanitario e con la Compagnia di Assicurazione;

c. trasparenza dei dati.

Diritto di accesso alla documentazione sanitaria.

L'art. 4 comma 2 della Legge, dispone che la documentazione sanitaria debba essere consegnata entro sette giorni dalla presentazione della relativa richiesta, con tempo massimo di trenta giorni per un'eventuale integrazione, conformemente alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si osserva come la norma parli di documentazione sanitaria; quindi, non si tratta solo degli atti comunemente raccolti nella cartella clinica, ma in generale di tutta la documentazione sanitaria detenuta dalla struttura.

La norma dispone che la consegna della documentazione sanitaria disponibile avvenga *"preferibilmente in formato elettronico"* spingendo fortemente per una gestione dei dati sanitari in formato digitale.

Il disposto dell'art. 4 non definisce *"gli interessati aventi diritto"*, in tal senso è stato necessario definire all'interno delle procedure aziendali l'ambito soggettivo degli interessati aventi diritto a cui potere consegnare la documentazione sanitaria.

Pubblicazione, sul sito internet, della relazione annuale sugli eventi avversi, dei dati relativi ai risarcimenti sanitari e dei dati delle Compagnie di Assicurazione.

L'art. 2 comma 5 della Legge prevede che le strutture debbano pubblicare sul sito internet aziendale una breve sintesi sull'attività di *risk management* qui descritta.

L'art. 4 comma tre della Legge prevede, altresì, l'obbligo per le strutture di pubblicare sul proprio sito web i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, (*risk management*) di cui all'articolo 1, comma 539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'adozione delle Procedure in ossequio alle prescrizioni indicate dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 rappresenta per i suoi destinatari un utile strumento per il corretto funzionamento della struttura

organizzativa che eroga la prestazione ed, altresì, per la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale sorto tra la stessa struttura con l'assistito.

La Struttura, in quanto destinataria della Legge e sapendo, altresì, che tale normativa non preveda alcuna conseguenza sanzionatoria nell'ipotesi di sua inosservanza, ha comunque ritenuto opportuno adeguarsi alle presenti Procedure, così come previsto dalla Legge 8 marzo, n. 24, intendendo:

- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Struttura, richiedendo loro, nei limiti delle loro attività, di adeguarsi ai dettami previsti dalla novella legislativa;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività della RSD.

TRASPARENZA DEI DATI

In adempimento all'obbligo derivante dall'art. 4 della Legge n. 24 del 2017, si riportano di seguito i dati, riferiti all'ultimo quinquennio, relativi al numero dei sinistri denunciati e dei risarcimenti erogati.

Ospiti medi presenti nell'ultimo quinquennio	ca. 49
Sinistri denunciati	1
Sinistri liquidati	0

La Casa di Franco si è dotata di un Modello di Organizzazione per la gestione dei rischi ai sensi della L. n. 24/2017 che può essere consultato su richiesta degli Interessati.